



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 63/2024
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		UP - 18/01/2024
RAFFAELLO MAGI		R.G.N. 30559/2023
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

_____ nato il _____
_____ nato il _____

avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

1. Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato quella con cui il Tribunale di Agrigento, il 24 maggio 2022, ha dichiarato _____ e _____ colpevoli del delitto di cui all'art. 12 commi 3, lett. a) e b), 3-bis, e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di sessantatré cittadini extracomunitari, per lo più di origine africana, dietro pagamento, in corrispettivo, di somme di denaro, trasportandoli a bordo di un'imbarcazione materialmente condotta da _____ con la costante collaborazione di _____ con le aggravanti di aver favorito l'ingresso sul territorio italiano di più di cinque persone, dell'aver esposto i passeggeri a pericolo per la loro vita e incolumità (date le precarie condizioni di sicurezza in cui il viaggio si era svolto e l'assenza di dispositivi di salvataggio) e dell'aver commesso il fatto a scopo di profitto.

_____ è stato condannato, riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di nove anni di reclusione e 1.500.000 euro di multa, mentre ad _____ è stata irrogata, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), e concessione delle circostanze attenuanti generiche, quella di quattro anni di reclusione e 600.000 euro di multa.

2. Pronunciandosi sulla questione preliminare, inerente alla giurisdizione del giudice italiano, contestata da entrambi gli appellanti, la Corte di merito ha fornito risposta positiva, muovendo dal postulato che la Guardia Costiera di Lampedusa, nell'occasione, abbia prestato un soccorso necessitato, tenuto conto della mancanza di dotazioni di sicurezza e del numero dei migranti a bordo del natante da cui era provenuta la richiesta di soccorso.

Con riferimento ai profili di merito, la Corte ha disatteso le deduzioni difensive dirette ad ottenere l'assoluzione degli imputati, perché infondate, richiamando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, imperniata sulle dichiarazioni dei migranti escussi che, nell'immediatezza, li avevano indicati come membri dell'equipaggio, l'uno con funzioni di capitano e l'altro come collaboratore, incaricato di tenere l'ordine all'interno del natante, immettere il carburante nei serbatoi ed indicare la rotta mediante consultazione del GPS.

In particolare, tali dichiarazioni, in assenza di specifiche circostanze che lascino ipotizzare una falsa incolpazione, sono state ritenute attendibili, anche in

considerazione del fatto che i dichiaranti, sebbene di diversa nazionalità e lingua, hanno reso narrazioni omogenee.

Ad avviso della Corte di appello, invero, le discrasie evidenziate dagli imputati non inficiano la complessiva attendibilità del racconto, trattandosi di contrasti non essenziali, ampiamente giustificati dalle particolari circostanze del fatto, avuto riguardo, in specie, sia alle condizioni di disagio in cui i propalanti hanno viaggiato che alla posizione in cui gli stessi si trovavano all'interno dell'imbarcazione e della struttura dove avevano atteso prima di partire; circostanze, queste, che ben possono avere determinato una diversa percezione di taluni fatti, ma che attengono ad elementi non significativi in vista dell'individuazione dei soggetti e dell'enucleazione delle condotte da loro realizzate.

Peraltro, continuano i giudici di merito, le riscontrate divergenze depongono per la genuinità del racconto dei dichiaranti, che, qualora vi fosse stata una volontà calunniosa, sarebbero state concordate in modo da non far emergere alcuna difformità.

Similmente, non appare significativo, nell'ottica propugnata dagli imputati, il fatto che il capitano non aveva interloquito direttamente al telefono per sollecitare i soccorsi, non potendosi escludere che egli detenesse un telefono satellitare e avesse richiesto l'ausilio di un altro soggetto al solo fine di comunicare, e che un terzo soggetto, rimasto non identificato, si era, nel corso della traversata, avvicinato a

Con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, contestata da la Corte territoriale ha ritenuto, in linea con quanto già statuito dal primo giudice, che la prospettazione della difesa, secondo cui l'imputato sarebbe stato costretto a collaborare alla traversata a causa delle minacce e delle violenze subite, non ha trovato alcun riscontro, sicché difettano i presupposti necessari per il riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che, ad ogni modo, non potrebbe essere applicata, in quanto incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dal soggetto attivo.

La Corte di appello ha, ancora, disatteso le richieste avanzate da in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo, in particolare: che, tenuto conto delle aggravanti relative al numero dei migranti e alle condizioni di pericolo a cui costoro erano stati esposti, il fatto non possa essere qualificato ai sensi del primo comma dell'art. 12; che la personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico ed illegalmente presente sul territorio dello Stato italiano, osti in alla concessione in suo

1
50

favore delle circostanze attenuanti generiche; che la pena è stata congruamente determinata in misura superiore al minimo edittale.

Ha, parimenti, respinto la richiesta di [redacted] diretta, da un canto, al riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, in ragione della gravità dei fatti e del concreto contributo offerto dall'imputato, e, dall'altro, al contenimento della pena, che ha ritenuto essere stata correttamente quantificata.

3. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione.

3.1. [redacted] propone, con l'assistenza dell'avv. Salvatore Manganello, quattro motivi di doglianza.

Premette che la sentenza impugnata ha affrontato le questioni afferenti alla giurisdizione, al merito ed ai criteri di valutazione delle risultanze processuali con argomentazioni avulse da qualsiasi ragionamento critico rispetto al dato processuale e che, nel caso in esame, non può, a rigore, discutersi di «doppia conforme», stanti le notevoli difformità tra le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, sicché non operano i limiti in quel caso previsti per il sindacato di legittimità.

3.1.1. Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione ex art. 546 cod. proc. pen., anche in relazione alla violazione dei criteri di verifica della eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti traghettati — i quali avrebbero dovuto essere escussi con le garanzie difensive, in quanto imputabili del connesso reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato — in relazione alla violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen..

Evidenzia, al riguardo, che la Corte di appello, nonostante la specificità del motivo di impugnazione concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti, si sarebbe limitata a condividere le ragioni del rigetto espresse dal primo giudice, senza addurre una motivazione sul punto.

Aggiunge che i giudici di merito avrebbero dovuto, piuttosto, determinarsi in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato deve essere sempre preceduto, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dagli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., e, dunque, rilevare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti propalanti, da ritenersi indiziati della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non essendo avvenuto l'ingresso nelle acque territoriali italiane nell'ambito di un'operazione di soccorso.

3.1.2. Con il secondo motivo, [redacted] deduce, ancora, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 546 cod. proc. pen., in

h
ven

relazione alla violazione dei criteri di verifica del difetto di giurisdizione dello Stato italiano e della competenza.

La Corte di appello, sostiene, avrebbe ommesso di verificare se nelle acque extraterritoriali e, successivamente, in quelle interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari in conseguenza dell'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante e del mare, nonché dell'eccessivo carico.

Ascrive, in particolare, alla Corte territoriale di avere erroneamente presunto che l'imbarcazione avvistata in acque extraterritoriali fosse diretta in Italia, ove si sarebbero potute verificare o riverberare le ulteriori conseguenze insite nel reato di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato.

3.1.3. Con il terzo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento ai criteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., nonché ai sensi dell'art. 12, commi 3, lett. a) e b), 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Censura, al riguardo, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in quanto viziato da travisamento della prova, ascrivendo alla Corte di essere pervenuta alla sua condanna sulla scorta di mere presunzioni ed in assenza della prova dell'aver egli concorso all'attività di organizzazione e finanziamento del trasporto di immigrati in Italia, e della loro esposizione a pericolo di vita, potendosi, al più, rinvenire, nel suo agire, un contegno favoreggiatore.

Taccia, parimenti, di erroneità la valutazione circa la genuinità delle dichiarazioni rese dai migranti, la cui attendibilità la Corte di appello avrebbe ommesso di vagliare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., applicabile in considerazione del loro *status* di indagati del reato connesso, in quanto tali interessati ad allontanare ogni sospetto in ordine al coinvolgimento diretto nell'illecito.

Segnala, ulteriormente, la contraddittorietà delle narrazioni dei migranti escussi, che non trovano riscontro in alcuna prova documentale, e adombra la possibilità che egli sia stato vittima di una orchestrata opera di calunnia, originata dall'interesse dei dichiaranti a trovare un capro espiatorio al fine di garantirsi l'impunità.

Allo stesso modo, continua, risulterebbe disancorato da qualsivoglia dato processuale il giudizio sulle aggravanti, carente, nel compendio istruttorio, la prova dell'essere stati i migranti esposti a pericolo di vita o a trattamento inumano; dubbia sarebbe, infine, la sussistenza del dolo specifico richiesto per la

configurazione del reato oggetto di addebito, consistente nel fine di trarre un ingiusto profitto.

3.1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si accipisce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen..

Addebita alla Corte di appello di avere escluso l'attenuazione della pena, omettendo di valutare elementi significativi in tal senso, quali l'occasionalità della condotta e la particolarità della situazione in cui versano i migranti che fuggono da una realtà a loro avversa per un futuro migliore, nonché di considerare che egli ha serbato un contegno pienamente collaborativo.

A suo dire, la sentenza meriterebbe censura, inoltre, nella parte in cui fa espresso riferimento alla sola gravità del fatto senza tenere conto dello stato di incensuratezza e della sua non proclività al delitto del ricorrente.

4. Propone, a mezzo dell'avv. Enrico Di Benedetto, ricorso per cassazione imperniato su tre motivi.

4.1. Con il primo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 6 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato la giurisdizione del giudice italiano sulla base di un orientamento giurisprudenziale che fonda la giurisdizione italiana, in materia di immigrazione clandestina, nell'ipotesi di soccorso in acque extraterritoriali, sui presupposti dell'accertamento del traffico dei migranti in violazione dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e del recupero dei migranti da parte dei soccorritori e del successivo sbarco in territorio italiano, quale esito previsto e voluto dagli agenti.

Rileva che, nel caso di specie, i richiamati presupposti mancherebbero, sicché il giudizio in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana non sarebbe supportato da chiare evidenze probatorie.

Osserva, in proposito, che il trasporto dei migranti è stato accertato in acque non territoriali, cioè a venti miglia dalla costa italiana, e che la volontà degli imputati di concludere il viaggio in Italia è stata ritenuta dal giudice in termini meramente probabilistici, onde non potrebbe escludersi che la destinazione ultima del viaggio avrebbe potuto subire modifiche *in itinere*, atteso che gli imputati avrebbero potuto recarsi nelle più vicine isole greche o in territorio maltese, visto il punto in cui è avvenuto il recupero dell'imbarcazione.

Né, aggiunge, è sufficiente a fondare la giurisdizione italiana l'avvenuto sbarco, posteriore al soccorso operato dalla Guardia Costiera di Lampedusa: sul punto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di superare l'obiezione ritenendo sussistenti gli estremi del soccorso necessitato, e sostiene che il numero delle persone a bordo dell'imbarcazione e la mancanza di dotazioni

di sicurezza non sarebbero sufficienti ad integrarne i presupposti e che il carattere di eccezionalità dello stato di necessità imporrebbe che la sua eventuale sussistenza sia compiutamente dimostrata, sì da evitare di legittimare in maniera indiscriminata l'intervento soccorritore.

4.2. Con il secondo motivo, _____ evoca l'errata applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sul rilievo che dalle emergenze processuali non sarebbe emerso con sufficiente chiarezza quale sia stata la condotta da lui effettivamente compiuta; tanto, al cospetto di molteplici contraddizioni in merito all'apporto causale da lui offerto alla realizzazione del delitto contestato, che, in quanto reato di pericolo, postula la verifica dell'idoneità, rispetto al fine, dell'attività posta in essere.

Rimarca che, con riferimento alla conduzione dell'imbarcazione mediante controllo del dispositivo GPS, i testi _____ e _____ hanno dichiarato che l'unico soggetto che aveva in uso lo strumento era il capitano ed escluso che egli abbia contribuito all'indicazione della rotta da seguire.

Qualifica, similmente, come errata l'interpretazione della norma penale operata nell'impugnata sentenza, nella parte in cui assume che egli avrebbe mantenuto l'ordine sull'imbarcazione, circostanza che, oltre a non risultare da tutte le dichiarazioni testimoniali, appare, comunque, irrilevante sotto il profilo eziologico, per le concrete modalità di estrinsecazione della condotta, avvenuta tramite esternazioni verbali e non con intimidazioni e forme di violenza fisica.

Rileva, pertanto, che dall'invito rivolto ai migranti di stare tranquilli e non muoversi non potrebbe ravvisarsi la sua volontà di favorire il loro ingresso nel territorio italiano, trattandosi, al più, di rassicurazioni e suggerimenti espressivi della necessità di evitare movimenti turbolenti dell'imbarcazione.

Alla luce di ciò, dovrebbe escludersi, deduce, anche l'elemento soggettivo del reato contestato, consistente nella coscienza e volontà di realizzare atti diretti a favorire l'immigrazione clandestina, l'assenza di volontarietà nella sua condotta evincendosi, peraltro, dalle dichiarazioni rese dai migranti, che confermerebbero che l'unico soggetto ad avere un potere assoluto ed illimitato sul natante, impartendo ordini agli imbarcati, lui compreso, era il capitano.

Resterebbe, dunque, dimostrato, in tale prospettiva, che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, egli ha agito in presenza di una situazione necessitante e, quindi, sotto l'usbergo della scriminante prevista dall'art. 54 cod. pen., come comprovato, del resto, dal fatto che i trafficanti libici, armi in pugno, diffidavano i migranti dal fare ritorno.

4.3. Con il terzo ed ultimo motivo, Issam lamenta carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, richiamando pedissequamente le argomentazioni del primo giudice, non avrebbe fornito la

MA
VCH

prescritta, autonoma valutazione delle risultanze probatorie e delle relative deduzioni difensive.

Sottolinea, in particolare, quanto alla giurisdizione, che la Corte territoriale avrebbe circoscritto la motivazione alla sussistenza dello stato di necessità, omettendo di considerare che: (i) il trasporto di migranti era avvenuto in acque extraterritoriali; (ii) dalla documentazione in atti non è emersa la volontà dei ricorrenti di concludere il viaggio in Italia; (iii) la traversata è avvenuta a bordo in un'imbarcazione priva di bandiera, sulla quale lo Stato italiano non vanterebbe alcuna giurisdizione.

In relazione ai profili di merito, censura la sentenza per avere ritenuto infondate le doglianze riferite all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone trasportate; postula, al riguardo, che, nel caso di specie, non si può aprioristicamente escludere che costoro abbiano instaurato un'interlocuzione e comunicazione che, pur in assenza di una vera e propria volontà calunniatoria, ha determinato l'insorgenza del rischio di condizionamenti reciproci.

Ad ogni modo, la Corte avrebbe omissso, a suo giudizio, di valutare la gravità e molteplicità delle divergenze insite nelle dichiarazioni rese dai migranti, che ha stimato «non essenziali», così incorrendo in una carenza motivazionale che si estende al vaglio delle dichiarazioni da lui rese.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 29 dicembre 2023, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

h
VCH

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rilevato che non si è dato corso alla richiesta, formulata da [redacted] in calce al ricorso per cassazione, di procedere alla trattazione del ricorso in forma orale, perché presentata secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che prevede che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria».

2. I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate.

3. Va, in primo luogo, ribadita la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine al reato oggetto di addebito, contestata con entrambi i ricorsi, questione, comunque, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, cod. proc. pen..

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare» (Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, Hamada, Rv. 262542; Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, dep. 2016, Almagasbi, Rv. 266430; in termini, cfr. anche Sez. 1, n. 15556 del 07/12/2021, dep. 2022, Essaush, non massimata).

In proposito, già il giudice di primo grado aveva ricordato, sulla scia del richiamato intervento nomofilattico, che lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività *ab initio* pianificata, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'associazione e l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti.

La condotta dei trafficanti non può essere, invero, frazionata, ma deve essere valutata unitariamente e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di uno stato di necessità.

La volontà di operare in tale senso anima, in altre parole, i trafficanti fin dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell'approdo in terra siciliana, senza soluzione di continuità, ancorché l'ultimo tratto del viaggio sia apparentemente riportabile all'operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a seguito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, strumentalmente sfruttata.

La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega, allora, idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un

11
12

male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la normativa in materia di immigrazione intende scongiurare.

Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato.

3.2. È questa la situazione che si è verificata nel caso in esame, connotato, a dispetto di quanto obiettato, in particolare, da da condizioni di partenza — il sovraffollamento di un natante in legno, non adatto alla traversata, e la carenza di dotazioni di sicurezza — tali da rendere facilmente pronosticabile la necessità di sollecitare, una volta in viaggio, l'intervento di mezzi di soccorso, ciò che, di fatto, era puntualmente accaduto allorquando il malfunzionamento dell'impianto GPS, l'avaria ad uno dei due motori e l'impossibilità di proseguire utilmente il viaggio avevano indotto il capitano a mettersi in contatto con le autorità italiane.

Atteso, allora, che il guasto, quand'anche non preordinato, non poté dirsi del tutto imprevedibile, è ragionevole concludere, in accordo con i giudici di merito, che la traversata in mare di una imbarcazione sovraffollata e priva delle condizioni di sicurezza facesse concretamente prefigurare agli organizzatori del viaggio, anche in ragione della doverosità del soccorso in mare, che il trasporto, ove non fosse stato compiuto interamente per come programmato, sarebbe stato completato dall'intervento di terzi, ciò che vale ad attestare la sussistenza della giurisdizione italiana.

3.3. Al cospetto di una situazione che convince, in positivo, della sussistenza della contestata giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, i ricorrenti — Issam, in particolare — dubitano della sussistenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità e, in specie, della prevedibilità *ex ante* della necessità di richiedere il soccorso e dell'essere il natante effettivamente diretto verso le coste italiane, anziché verso il litorale greco o maltese.

Trattasi, è agevole replicare, di obiezioni inconsistenti, avuto riguardo, da un canto, a quanto esposto — in termini incontestati — dai giudici di merito circa lo stato, alla partenza, dell'imbarcazione, da vagliarsi in rapporto, precipuamente, all'abnorme numero dei passeggeri ed alla carenza di dotazioni di sicurezza e, dall'altro, al punto del Mediterraneo in cui la Guardia Costiera ha raggiunto l'imbarcazione, sito ad appena venti chilometri dall'isola di Lampedusa, in area prossima al confine delle acque territoriali, ciò che attesta ulteriormente la corretta applicazione, da parte dei giudici di merito, dei canoni ermeneutici che governano la verifica della giurisdizione del giudice precedente.

1
VCL

Deve, dunque, confermarsi che l'essersi messi in viaggio su una imbarcazione in legno di ridotte dimensioni, con oltre sessanta persone a bordo, sconta fin dalla partenza l'eventualità che per le condizioni del mare e il carico eccessivo il natante possa essere soggetto ad avaria e determinare la necessità di richiedere soccorso.

Quando questa situazione si verifica, l'evento che ne consegue — introduzione dei migranti nello Stato — è legato causalmente all'azione dei trafficanti, sicché la giurisdizione del giudice italiano per il reato qui oggetto di addebito si determina *prima facie* in base all'art. 6 cod. pen., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco.

4. La doglianza sviluppata da _____ in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti trasportati sulla barca da lui guidata è manifestamente infondata, posto che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, già la sentenza di primo grado ha dato ampliamento ed esaurientemente conto del fatto che tutti i soggetti in questione sono stati escussi, in sede di incidente probatorio, con le garanzie difensive — oltre che con l'assistenza di un interprete — proprio perché indagati del connesso reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato.

5. Inammissibili, perché generiche, confutative e prive di autosufficienza sono le censure che i ricorrenti muovono alla valutazione del compendio istruttorio compiuta dai giudici di merito.

5.1. Tribunale e Corte di appello hanno, infatti, concordemente esplicitato le ragioni che li hanno indotti ad attestare la piena attendibilità dei migranti escussi, le cui dichiarazioni — di cui hanno considerato anche le marginali discrasie, delle quali hanno offerto una spiegazione aliena da vizi logici — hanno consentito di mettere in luce i ruoli rispettivamente assunti, durante la navigazione, dagli imputati, con poteri di comando, l'uno, di fattivo e multiforme ausilio, l'altro; hanno, subito dopo, chiarito che la vicenda di interesse processuale, per come ricostruita, si connota, oltre che per la commissione del fatto nei confronti di più di cinque persone, per essere stati i passeggeri esposti, per le ragioni sopra già illustrate, a pericolo per l'incolumità personale e per avere i responsabili agito a tangibile fine di profitto, secondo quanto risulta dal racconto dei migranti, che hanno versato ingenti somme all'organizzazione criminale per conto della quale gli odierni ricorrenti hanno operato.

11
VCL

2. A fronte di un percorso argomentativo nitido e coerente, ed svolgono obiezioni ispirate ad un approccio sterilmente controargomentativo e, soprattutto il secondo, evocano atti istruttori che, tuttavia, non legano, sicché il motivo — che si risolve, in sostanza, nella riproposizione di temi che, già introdotti con l'atto di appello, sono stati in quella sede affrontati (cfr. pag. 3-7 della sentenza impugnata) in modo non manifestamente illogico né contraddittorio — è, per questa parte, carente di autosufficienza (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

L'affermazione della responsabilità degli imputati poggia, nella ricostruzione operata da Tribunale e Corte di appello, su un corposo ed univoco corredo probatorio, nel quale convergono numerose e pregnanti testimonianze, univocamente attestanti l'assunzione, da parte di ed della responsabilità del viaggio.

La narrazione dei migranti è ritenuta, nel complesso, credibile, essendo risultate ingiustificate le censure imperniate sulla reciproca permeabilità degli apporti di ciascun dichiarante o su contraddizioni che, attestano i giudici di merito, attengo ad aspetti di assoluta marginalità, tanto più in ragione del fatto che la non piena sovrapposizione dei contenuti narrativi relativi ai comportamenti che gli imputati hanno tenuto durante il viaggio trova spiegazione, tra l'altro, nel fatto che ciascuno dei dichiaranti, essendo collocato in un diverso punto dell'imbarcazione, ha avuto possibilità di osservarne gli atteggiamenti da posizioni differenti e in tempi diversi, oltre che alle condizioni di disagio in cui il viaggio si è svolto (cfr., in proposito, pag. 5 della sentenza impugnata).

Privo di tangibile riscontro è rimasto, d'altro canto, il sospetto che gli imputati siano stati vittime di un'orchestrata azione di calunnia, originata dall'interesse dei dichiaranti a trovare un capro espiatorio sul quale riversare ogni addebito, garantendo agli accusatori impunità e, al contempo, la protezione connessa alla posizione di vittime.

Le doglianze difensive si palesano, pertanto, da un lato, manifestamente infondate nella parte in cui reiterano rilievi già adeguatamente affrontati dal giudice del merito e, dall'altro, non meritevoli di considerazione in questa sede per la parte in cui si sostanziano nel tentativo di prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio.

5.3. In proposito, avendo i ricorrenti articolato doglianze inerenti alla manifesta illogicità della motivazione, appare utile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,

R
VCL

Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.

Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).

Sono, quindi, inammissibili le censure fondate su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

5.4. Né, va aggiunto in replica all'ulteriore argomento speso da Issam, può in alcun modo dirsi riscontrato l'assunto secondo cui egli avrebbe agito perché costretto dall'altrui minaccia che è, quindi, rimasto affidato alle sue sole dichiarazioni.

W
V

6. Manifestamente infondato è, del pari, l'ultimo motivo del ricorso di Essayed, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha correttamente rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato (il quale protesta, tra l'altro, la propria incensuratezza), egli è gravato da un precedente specifico, che ne mette in luce la dimestichezza con tale tipologia criminale e giustifica, in uno alla estrema gravità dei fatti accertati ed all'assenza del benché minimo sintomo di resipiscenza, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la fissazione della pena base in misura di poco superiore al minimo edittale.

Il ricorrente — nel sostenere che egli avrebbe meritato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza, che si è detto essere insussistente, della dedotta «occasionalità della condotta», tenuta «nell'ottica di assicurazione di un futuro inserimento sociale», nonché della «massima collaborazione» garantita ai militari intervenuti, cui ha «pur non essendone tenuto, rilasciato dichiarazione» — invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

In proposito, è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

La Corte di appello ha, in effetti, sviluppato un *iter* argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio"

A
VCH

della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/01/2024.


Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio



Il Presidente

Vito Di Nicola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **14 GIU. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

